

Proposta N° 441 / Prot. Data 28/11/2016		Immediata esecuzione ☒ SI ☐ NO
--	---	--

Comune di Alcamo

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 393 del Reg. Data 30/11/2016	OGGETTO :	Riproposizione delibera avente per oggetto Affidamento incarico professionale Avvocato Annalisa Alongi – Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo + Cassarà Rocco Antonello c/ Comune di Alcamo,
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	Sindaco Surdi Domenico	X	
2)	Vice Sindaco Scurto Roberto	X	
3)	Assessore Russo Roberto	X	
4)	Assessore Butera Fabio		X
5)	Assessore Di Giovanni Lorella	X	
6)	Assessore Saverino Nadia	X	

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi.

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione ed assistenza.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sulla proposta di seguito trascritta.

*Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Riproposizione delibera avente per oggetto Affidamento incarico professionale Avvocato Annalisa Alongi – Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo + Cassarà Rocco Antonello c/ Comune di Alcamo**, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni ;*

Premesso che la delibera n. 346 del 31/10/2016, avente per oggetto: **Affidamento incarico professionale Avvocato Annalisa Alongi – Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo + Cassarà Rocco Antonello c/ Comune di Alcamo**, è stata pubblicata il 02/11/2016 in maniera errata, come si evince dalla relazione prot. n. 25357 del 18/11/2016, e pertanto è stata ripubblicata in maniera corretta solo in data 09/11/2016;

Vista la legge regionale 22/2008, il cui art. 18 così come modificato dall'art.6 l.r. 11/2015 disciplina i termini della pubblicazione degli atti deliberativi dichiarati immediatamente esecutivi;

Considerato che il rinnovo della pubblicazione con decorrenza 09/11/2016 ha comportato la violazione dell'art. 6 della l.r. 11/2015 che indica in giorni tre il termine perentorio di pubblicazione;

Considerato che la violazione della predetta norma comporta la nullità dell'atto;

Ritenuto, pertanto, di dover riproporre l'istruttoria oggetto della citata deliberazione, al fine di adottare nuovamente la deliberazione onde evitare che la nullità si riverberi sugli atti amministrativi e privatistici conseguenti;

Vista la seguente istruttoria:

- **Che** con Ordinanza dirigenziale n°130 del 07-06-2016, il Comune di Alcamo ingiungeva ai Sigg.:
 - Arch. Silvio Piccolo nt. a Trapani il 22-12-1957 e residente in Alcamo nella Via Monte Bonifato n°73 nella qualità di progettista e direttore dei lavori
 - Dott. Cassarà Rocco Antonello, nato a Palermo il 24-05-1957 e residente ad Alcamo in Viale Europa n°289, nella qualità di Amministratore EDIL EUROPA S.R.L.la demolizione ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 380/2001 delle opere realizzate abusivamente nel Piano S1 (seminterrato) facente parte del complesso immobiliare di Via Giordano composto da 7 edifici identificati in catasto al fg. 52 part. 1863 ;
- l'Arch. Silvio Piccolo e il dott. Cassarà Rocco Antonello hanno proposto ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo, contro il Comune di Alcamo per l'annullamento dell'Ordinanza n°130 del 07/06/201 , pervenuti agli atti di questo Ente rispettivamente in data 05/09/2016 con prot. 41732 e in data 07-09-2016 con prot. n°42086 ;
- con motivata nota prot. n°20903 del 22-09-2016 allegata e successiva prot.23594 del 27/10/2016, l'Amministrazione Comunale, sentito il dirigente dell'avvocatura comunale, invitava il Responsabile del Servizio Abusivismo di questo Comune a predisporre gli atti propedeutici per la resistenza in giudizio per il Comune di Alcamo con affidamento dell'incarico a un professionista esterno da attingersi con la procedura di sorteggio dall'istituto albo comunale di cui alla D. D. n°1849/2015 per i due ricorsi di cui al precedente punto, trattandosi sostanzialmente di ricorsi proposti avverso il medesimo provvedimento amministrativo;
- con delibera del Commissario Straordinario n°311 dell'8/10/2015 è stato approvato il bando di selezione per la formazione di un elenco di avvocati a cui affidare incarichi legali di rappresentanza in giudizio, patrocinio e/o per attività stragiudiziale;

- con determina dirigenziale del Settore Affari Generali n°1849 del 18/11/2015 è stato approvato l'elenco per il conferimento ad avvocati esterni di incarichi legali di rappresentanza in giudizio, patrocinio e/o per attività stragiudiziale;
- con nota prot. 47708 del 12/10/2010, il Dr. Marco Cascio dava comunicazione che a seguito sorteggio del 06/10/2016 veniva designato l'avvocato **Annalisa Alongi (C.F. LNGNLSC69A089U - P.Iva 02073360840) nata ad Agrigento il 29/03/1974 e residente a Sciacca Viale Della Vittoria n°24 studio legale Viale Della Vittoria n°2 del Foro di Sciacca**, per difesa di questo Ente in ogni fase, stato e grado del giudizio, anche in caso di riassunzione presso altra Giurisdizione, circa la regolarità dell'operato dell'ufficio nei confronti dell'arch. Silvio Piccolo e del Sig. Cassarà Rocco Antonello che hanno presentato ricorso al T.A.R. Sicilia Palermo, contro il Comune di Alcamo per l'annullamento dell'Ordinanza del Dirigente n°130 del 07/06/2016;
- che con mail del 31.10.2016 l'avv.to Annalisa Alongi ha fatto pervenire il proprio preventivo di spesa per entrambi i ricorsi quantificando la spesa in € 16.000,00 (arrotondate per eccesso) iva e spese comprese e al lordo delle ritenute di legge;
- che tale preventivo appare congruo rispetto alle tariffe previste dall'ordinamento forense;
- richiamata la delibera di G.M. di variazione PEG n. 345 del 31/10/2016;
- dato atto che le somme di cui al presente provvedimento trovano copertura al capitolo 112330/11 denominato "incarichi professionali a legali esterni" codice classificazione 1.11.1.103 IV livello 1.3.2.11 del bilancio provvisorio esercizio 2016;
- **Ritenuto pertanto**, necessario, per i motivi sopra esposti, di confermare la nomina l'avvocato **Annalisa Alongi del Foro di Sciacca**, ad intraprendere qualsiasi attività giudiziale, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato quale la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale, l'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale e ciò in ogni fase stato e grado del giudizio dinnanzi il TAR;
- **Dato atto** che dalla data di adozione del presente provvedimento la precedente nomina per la difesa dell'ente dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso disposta per il ricorso Cassarà Rocco Antonello c/Comune di Alcamo con delibera di G.M. n. 311/2016 deve intendersi revocata;
- **Visto l'allegato** parere in ordine alla regolarità tecnica ex art.49 D. lgs. 267/2000 recepito dell'art.1 comma 1 lett. i della L.R.48 dell'11/12/1991, così come novellato dell'art.12 della L.R.n°30 del 23/12/2000, ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile del 4° Servizio – Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo del Territorio e dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta de deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa:

- Di riapprovare la proposta di delibera avente per oggetto: Affidamento incarico professionale Avvocato Annalisa Alongi – Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo + Cassarà Rocco Antonello c/ Comune di Alcamo;

- Di confermare la nomina, al fine di tutelare gli interessi di questo Comune, all'Avv. Annalisa Alongi del Foro di Sciacca ad intraprendere qualsiasi attività giudiziale, conferendo alla stessa ogni più ampio mandato quale la chiamata di terzo, la proposizione di domanda riconvenzionale, l'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente, ciò con tutti i poteri di legge e con espressa facoltà di transigere e conciliare, previa autorizzazione quest'ultima facoltà, da sottoporre al vaglio della Giunta Municipale e ciò in ogni fase stato e grado del giudizio dinnanzi il TAR, nel procedimento istaurato dai Sigg.ri: Arch. . Silvio Piccolo e Cassarà Rocco Antonello per il ricorso proposto contro il Comune di Alcamo innanzi al T.A.R. Sicilia - Palermo, per l'annullamento dell'Ordinanza del Dirigente n°130 del 07/06/2016;
- Dare atto che dalla data di adozione del presente provvedimento la precedente nomina per la difesa dell'ente dell'Avv. Silvana Maria Calvaruso disposta per il ricorso Cassarà Rocco Antonello c/Comune di Alcamo con delibera di G.M. n. 311/2016 deve intendersi revocata;
- Di demandare al Responsabile del 4° Servizio la formalizzazione dell'incarico secondo il disciplinare-tipo allegato all'avviso di selezione;
- Dare atto, altresì, che all'impegno contabile della somma necessaria per l'espletamento dell'incarico all'Avv. Annalisa Alongi ammontante ad € 16.000,00 (arrotondato per eccesso) procederà il responsabile del servizio con fondi iscritti al capitolo 112330/11 denominato "incarichi professionali a legali esterni" codice classificazione 1.11.1.103 IV livello 1.3.2.11 del bilancio esercizio 2016;
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo in quanto l'udienza innanzi al TAR, per discutere l'istanza cautelare è fissata al 06/12/2016;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale www.comune.alcamo.tp.it nella sezione albo on line, ex art 12 l.r. 5/2011 ;

Il Responsabile
Istruttore Direttivo Tecnico
F.to Geom. Pietro Guirgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell'art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Letta la relazione del Segretario generale del 30/11/2016 (All.B)

Ritenuta la propria competenza

Ad unanimità di voti espressi palesemente;

D E L I B E R A

approvare la superiore proposta.

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità

visto l'art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991;
con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi;

D E L I B E R A

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo .

Oggetto: Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: **Riproposizione delibera avente per oggetto: Affidamento incarico professionale Avvocato Annalisa Alongi – Autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo + Cassarà Rocco Antonello c/ Comune di Alcamo.**

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il Responsabile del 4° Servizio – Sanatoria Edilizia – Abusivismo Edilizio e Controllo del Territorio;

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 25/11/2016

V / Il Dirigente Avvocatura Comunale
F.to avv. Giovanna Mistretta

Il Responsabile
F.to L'Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Pietro Girgenti

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì 25/11/2016

Il Dirigente di Settore
F.to Dr. Sebastiano Luppino

Visto: L'assessore al ramo

Letto, approvato e sottoscritto, come segue:

IL SINDACO
F.to Avv. Surdi Domenico

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Roberto Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 01/12/2016 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio on line

Il Segretario Generale
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

Alcamo, li _____

=====

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/11/2016

decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'albo on line (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)

X dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91)

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Vito Antonio Bonanno

=====

E' copia informatica dell'originale analogico formata ai fini delle pubblicazioni di legge.

Alcamo li 01/12/2016

Il Segretario Gnerale
Bonanno



CITTÀ DI ALCAMO

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 20903 del 22 SET 2016

AL RESPONSABILE DEL
4° SERVIZIO SANATORIA EDILIZIA
ABUSIVISMO EDILIZIO E
CONTROLO DEL TERRITORIO

SEDE

Oggetto: ricorso al TAR acquisito al protocollo generale n. 41732 del 05.09.2016 proposto dall'Arch. S. Piccolo c/Comune di Alcamo.

Con riferimento all'oggetto, vista la nota prot. 39610 del 18.08.2016 a firma del Segretario Generale, si invita la S.S. a predisporre gli atti propedeutici per la resistenza in giudizio per il Comune di Alcamo con affidamento dell'incarico, considerata la ricorrenza di validi motivi, a professionista esterno (sezione diritto amministrativo) da attingersi con la procedura di sorteggio dall'istituto albo comunale di cui alla D.D. n. 1849/2015 del settore affari generali e risorse umane e con le modalità di cui al *"disciplinare per la gestione di un elenco per il conferimento ad avvocati del libero foro di incarichi legali di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e/o per attività stragiudiziale compresa eventuale rilascio pareri legali"* approvato con delibera di G.M. n. 311/2015.

Si rappresenta l'urgenza.

Alcamo li 21 SET 2016

IL SINDACO
avv. Domenico Surdi

Al. B.



CITTÀ DI ALCAMO

Libero consorzio comunale di Trapani

Il Segretario Generale

Prot. n. 26264

Alcamo, 30.11.2016

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto *“riproposizione delibera avente ad oggetto: Affidamento incarico professionale avvocato Annalisa Alongi –autorizzazione a resistere in giudizio dinanzi al TAR di Palermo lite arch. Silvio Piccolo+Cassarà Rocco Antonello c/Comune di Alcamo”*.

Al Sig. Sindaco

SEDE

Con riferimento alla proposta di deliberazione n. 440 del 25.11.2016 del responsabile dei servizi sanatoria e abusivismo edilizio, munita dei pareri di cui all'art. 53 della L. 142/1990, come recepito dalla l.r. n. 48/1991 e s.m.i., si formulano le osservazioni seguenti, in relazione alle competenze di cui all'art. 97, comma 2 e comma 4, lett. a) del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Premessa

La proposta ha ad oggetto la riproposizione della deliberazione già approvata dalla Giunta Municipale in data 31.10.2016 e dichiarata di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991. Dall'istruttoria procedimentale si evince, come già segnalato dal responsabile del servizio con nota prot. 25357 del 18.11.2016, che la deliberazione approvata il 31.10.2016 e repertoriata al n. 346 del registro delle deliberazioni della Giunta Municipale, è stata pubblicata all'albo pretorio *on line* in data 2.11.2016 in un

testo non conforme (“per mero errore” nella trasmissione del file da parte del servizio sanatoria-abusivismo all’ufficio addetto alle pubblicazioni) alla deliberazione approvata (cfr. Reg. pubblicazioni n. 3166/2016) e, successivamente ripubblicata in forma digitale conforme all’originale analogico a decorrere dal 9.11.2016 (cfr. Reg. pubblicazioni n. 3248/2016). La pubblicazione *on line* della deliberazione (unica forma di pubblicità legale valida ex art. 12 della l.r. 5/2011) ha, dunque, avuto corso dal 9.11.2016 e, quindi, oltre il termine di tre giorni entro il quale le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive debbono essere pubblicate in base al novellato testo dell’art. 18 della l.r. 22/2008, come modificato dalla l.r. 11/2015. La novella regionale sanziona con la nullità la violazione del termine breve per la pubblicazione delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive. Sulla scorta di tali premesse fattuali e giuridiche, l’ufficio ha *“ritenuto, pertanto, di dover riproporre l’istruttoria oggetto della citata deliberazione, al fine di adottare nuovamente la deliberazione onde evitare che la nullità si riverberi sugli atti amministrativi e privatistici conseguenti”*.

Ciò premesso, il sottoscritto osserva.

a) La deliberazione G.M. n. 346/2016 ha ad oggetto l’autorizzazione al sindaco a conferire incarico di patrocinio ad un avvocato del libero Foro, per rappresentare e difendere il comune nell’ambito di due contenziosi pendenti innanzi al TAR di Palermo.

b) L’avvenuta pubblicazione della deliberazione all’albo *on line* oltre il termine di tre giorni previsto dall’art. 18 della l.r. 22/2008 e s.m.i. comporta la nullità dell’atto amministrativo in questione; si tratta di una sanzione espressamente prevista dall’art.6 l.r. 11/2015, modulata sulla non più vigente previsione dell’art. 18, comma 3 della l.r. 44/1991 che prevedeva la decadenza delle deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive se non trasmesse all’organo di controllo esterno entro 5 giorni dall’approvazione. L’atto amministrativo nullo è insuscettibile di produrre effetti, non è esecutivo e, in caso d’esecuzione dello stesso da parte della PA, il privato è ammesso a resistere; trattandosi di nullità testuale, cioè rientrante nei casi di nullità di cui all’art. 21-septies della legge n. 241/1990, l’azione di accertamento della nullità deve essere proposta entro il termine decadenziale di 180 giorni previsto dall’art. 31, comma 4 del c.p.a..

c) Sulla base della deliberazione richiamata è stata adottata la determinazione dirigenziale per l’assunzione dell’impegno di spesa finalizzato al pagamento dell’onorario del professionista ed è stato assunto l’impegno contabile sul pertinente capitolo di bilancio; il sindaco ha, inoltre, sottoscritto il mandato alle liti al professionista incaricato. In realtà, tali atti –non essendo esecutoria la deliberazione della Giunta Municipale- partecipano degli stessi vizi dell’atto presupposto.

d) In particolare, per quanto riguarda gli effetti del mandato alle liti occorre tener conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 12868/2005, secondo il quale –tenuto conto che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali la rappresentanza processuale del comune compete al sindaco- l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più in linea

generale atto necessario per proporre o resistere all'azione, a meno che lo statuto comunale, che è atto idoneo a stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, non preveda espressamente l'autorizzazione di giunta. Tale indirizzo è stato confermato dalla Suprema Corte con la sentenza 5.8.2010, n.18158 nella quale si controverteva circa la validità di una procura alle liti rilasciata dal sindaco pro-tempore proprio del comune di Alcamo, in (supposta) assenza della deliberazione autorizzativa della Giunta. L'art. 16, comma 5, lett. a) dello Statuto comunale espressamente prevede che il sindaco può stare in giudizio *"con l'autorizzazione della Giunta"*. E', dunque, evidente che la sottoscrizione della procura alle liti da parte del sindaco deve fondarsi su un atto autorizzatorio della Giunta. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che tale atto *"non attiene al merito della controversia né alla validità della costituzione in giudizio, ma alla sua mera efficacia, di modo che la relativa sanatoria è ammissibile in qualsiasi stato e grado del processo, sempre che non sia intervenuta nel frattempo una pronuncia che abbia riscontrato il difetto di legittimazione processuale"* (cfr. Cass. 29.6.2006, n. 21255, Cass. 25.6.2014, n.14459, Cass. 21.9.2015, n.18571). Sulla base di tale consolidato orientamento interpretativo, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 27.4.2016, n.207, ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal Comune di Alcamo avverso una sentenza del tribunale di Trapani sebbene la deliberazione autorizzativa della Giunta sia stata assunta (e prodotta in giudizio) successivamente alla sottoscrizione del mandato alle liti *"ma prima dell'udienza di discussione che conclude il giudizio di secondo grado"*. Pertanto, se è vero che la nullità della deliberazione della giunta n. 346/2016 può inficiare la legittimazione processuale del sindaco nei giudizi innanzi al TAR di Palermo, è necessario adottare una nuova deliberazione che conferma la precedente autorizzazione a resistere in giudizio, rimuovendo il vizio (esterno all'atto amministrativo) che lo rende attualmente privo di effetti. Sotto tale profilo, ad avviso dello scrivente, l'atto di conferma propria proposto dall'ufficio competente è quello più idoneo a superare le criticità derivanti dalla nullità testuale della richiamata deliberazione, la quale non è suscettibile né di convalida né di sanatoria, ma può essere nuovamente adottata attraverso una rinnovata manifestazione di volontà espressa all'esito di una nuova istruttoria. Ad avviso del sottoscritto tale atto deve essere prodotto in giudizio dal procuratore già durante la fase cautelare, onde evitare che il Giudice Amministrativo possa riscontrare il difetto di legittimazione processuale, anche sulla base di specifica eccezione di parte ricorrente; mentre non si ritiene necessaria una nuova procura alle liti, risultando la precedente sanata dall'adozione della delibera autorizzatoria della giunta.

e) Risulta, a mio avviso, necessario che a seguito dell'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto l'ufficio competente provveda ad adottare un nuovo atto di impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del Tuel e che il competente ufficio finanziario assuma un nuovo impegno contabile, ai sensi dell'art. 191 del Tuel, sul pertinente capitolo di bilancio 2016/2018, in quanto i precedenti atti adottati sono travolti dagli effetti della nullità della deliberazione autorizzatoria, e quindi non possono dar luogo ad obbligazioni legittimamente imputabili al comune di Alcamo.

Si ritiene, infine, di dover rappresentare che lo scrivente ha effettuato una istruttoria complessiva per verificare le cause che hanno condotto all'errata pubblicazione e, quindi, alla nullità della deliberazione per tardiva pubblicazione, adottando misure organizzative che –nelle more dell'adeguamento del Comune agli obblighi di completa digitalizzazione degli atti e procedimenti amministrativi fissati dal d. lgs. 82/2005 e s.m.i. che avrebbe dovuto essere effettuato già dal 1.1.2012– consentano di ridurre il margine di errore, responsabilizzando tutti i soggetti che intervengono –con varie competenze e responsabilità– nell'istruttoria delle proposte, nella formazione dell'originale analogico del documento e nella formazione della copia informatica ai fini della pubblicazione all'albo *on line*, individuando precisi obblighi procedurali in capo a ciascuno e valorizzando il ruolo della segreteria in fase di verifica della correttezza del procedimento e di completezza degli atti da pubblicare in quanto parte integrante e sostanziale della deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Bonanno)

